# REGOLAMENTO (CEE) N. 1821/83 DEL CONSIGLIO

## del 30 giugno 1983

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1465/82 e che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983/1984, l'importo dell'aiuto per il frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione del 1979,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'aiuto al frumento duro è inteso a garantire un tenore di vita equo agli agricolori delle regioni della Comunità in cui questa produzione costituisce una parte tradizionale e notevole della produzione agricola ; che queste regioni sono state stabilite con il regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1455/82 (7) ;

considerando che le norme di ravvicinamento degli aiuti di cui all'articolo 68 dell'atto di adesione del 1979 si applicano all'aiuto al frumento duro concesso in Grecia,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1456/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell'aiuto per il frumento duro, nonché l'importo di tale aiuto (8), prevede che l'aiuto per ettaro in talune regioni greche sia fissato a 23,21 ECU ; che a causa di un errore di calcolo tale aiuto è stato fissato ad un livello troppo basso ; che è pertanto necessario correggere detto errore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna 1983/1984, l'aiuto al frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato :

— per le regioni italiane e francesi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76, a 99,81 ECU all'ettaro ;

— per le regioni greche di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76, a :

  — 77,36 ECU all'ettaro per le superfici aventi diritto all'aiuto nazionale a norma della regolamentazione applicabile alle zone di montagna sino al 31 dicembre 1980,

  — 57,26 ECU all'ettaro per le superfici delle stesse regioni greche che non hanno beneficiato di detto aiuto nazionale.

*Articolo 2*

All'articolo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1456/82 l'importo « 23,21 » è sostituito dall'importo « 35,99 ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1 è applicabile a decorerre dal 1° luglio 1983.

L'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1982.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. C 32 del 7. 2. 1983, pag. 4.
(4) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 47.
(5) GU n. C 81 del 24. 3. 1983, pag. 6.
(6) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 16.
(8) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H.-J. ROHR